

STATUTO

**ASSIMAL SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DI
MUTUO SOCCORSO IMPRESA
SOCIALE E.T.S.
IN SIGLA: "ASSIMAL
S.C.S.M.S. IMPRESA SOCIALE
E.T.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL CORSO
TERESIO BORSALINO 19
Numero REA: AL - 272012
Codice fiscale: 02633270067
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2020 - Statuto completo;	2
---	---

	Allegato "A" al Rep.n. 2949	Racc. n. 2299
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi dell'art. 2522 II comma Codice Civile	
	ed ai sensi del D.lgs 155/2006, una società cooperativa deno-	
	minata: "ASSIMAL Società Cooperativa Sociale di Mutuo Soccorso	
	Impresa Sociale E.T.S." validamente identificabile in sigla	
	con la denominazione "ASSIMAL S.c.s.m.s. Impresa Sociale	
	E.T.S."	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	Art. 2 (Sede)	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Alessandria (AL).	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto,	
	potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filia-	
	li, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove, precisando che l'istituzione e la soppressione di se-	
	di secondarie con rappresentanza stabile è di competenza	
	dell'assemblea straordinaria.	
	Art. 3 (Durata)	

	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il persegui-	
	mento dell'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra	
	essi lo spirito mutualistico e solidaristico ed ai sensi della	
	Legge 15.04.1886 n. 3818 e del D.L. 83/2012 art. 23 s.m.i.	
	opera a favore e nell'interesse dei soci, sia persone fisiche	
	sia giuridiche, e a beneficio di soggetti terzi non soci pur-	
	ché in misura non prevalente, mediante:	
	- l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei	
	casi di premorienza, infortunio, malattia ed invalidità al la-	
	voro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;	
	- lo svolgimento di attività di servizi di cui al punto prece-	
	dente finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate e molto svantaggiate:	
	1) disoccupati da almeno 24 mesi;	
	1a) disoccupati da 12 mesi se:	
	* con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;	
	* non sono diplomati o hanno completato la formazione da	
	due anni senza avere trovato lavoro;	
	* con età superiore ai 50 anni;	

	* soli con figlio a carico;	
	* lavora in contesti ove il suo genere (uomo o donna) è	
	fortemente sotto rappresentato;	
	* appartiene ad una minoranza etnica e necessità di raf-	
	forzare la formazione linguistica e professionale;	
	2) rifugiati o richiedenti protezione internazionale;	
	3) persone con asilo politico, protezione umanitaria e sussidiaria;	
	4) persone senza fissa dimora;	
	5) persone inserite nel collocamento mirato della legge	
	68/1999;	
	6) svantaggiati ex art. 4 L. 381/1991: disabili fisici, psichici e sensoriali; tossicodipendenti e alcolisti; persone in	
	trattamento psichiatrico; minori a rischio in età lavorativa;	
	detenuti.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo e cooperativa di mutuo soccorso: l'attività di	
	erogazioni di trattamenti e prestazioni socio sanitarie è con-	
	nessa con quella di erogazione di servizi assistenziali ai soci.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	

	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e della collettività, può cooperare attivamente,	
	in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese	
	sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazio-	
	nale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse umane della comunità e	
	in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, at-	
	tuando in questo modo -grazie anche all'apporto dei soci lavo-	
	ratori- l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa im-	
	piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupa-	
	zione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali possibili.	
	A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze	
	produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità preva-	
	lente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 C.C.:	
	(a) non può distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	

	(b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) deve devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può operare anche con soggetti terzi, non soci.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto:	
	- l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei	
	casi di premorienza, infortunio, malattia ed invalidità al la-	
	voro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;	
	- l'erogazione di sussidi e contributi per le spese sanitarie	
	sostenute dai soci o dai familiari per la diagnosi e la cura	
	delle malattie e degli infortuni;	
	- l'erogazione di servizi di assistenza familiare o di contri-	
	buti economici ai familiari dei soci deceduti;	
	- l'erogazione di contributi economici e di servizi di assi-	
	stenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo di-	
	sagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti	

	redditali personali e familiari in assenza di provvidenze	
	pubbliche;	
	- l'erogazione di prestazioni e di servizi anche amministrati-	
	vi a favore dei soci con l'intento di ricercare il miglior	
	prezzo o la miglior tariffa per favorire, ovvero ottimizzare	
	il relativo onere da sostenere.	
	Nel contesto di tali attività, la società potrà, sia diretta-	
	mente che indirettamente, ovvero tramite l'ausilio di terze	
	società di assicurazione debitamente autorizzate dell'Ivass,	
	erogare prestazioni e servizi, sia in ambito sanitario che so-	
	cio assistenziale generale (amministrativo, legale e fiscale),	
	comunque atti aventi il solo fine di diminuire ovvero ottimiz-	
	zare l'onere medio di mercato a carico del socio.	
	La società non può svolgere attività diverse da quelle previ-	
	ste dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 né svolgere attività di	
	impresa.	
	Al fine del raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa	
	promuoverà la formazione professionale dei soci lavoratori con	
	specifico riferimento ai settori produttivi in cui sono impie-	
	gati, anche con il contributo della U.E., degli Enti pubblici	
	e privati in genere e/o singoli.	
	E' vietata ogni modifica statutaria diretta ad eliminare il	
	carattere di cooperativa sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	

8 di 46

	mento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze	
	e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge	
	a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso	
	le persone fisiche ed altresì società di mutuo soccorso o per-	
	sone giuridiche in generale, a condizione che i membri persone	
	fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese	
	dalla società, nonchè i fondi sanitari integrativi di cui	
	all'articolo 2 legge n.3818/1886 in rappresentanza dei lavora-	
	tori iscritti.	
	E' ammessa la categoria dei soci sovventori, comunque denomi-	

	nati, che possono essere anche persone giuridiche.	
	Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali e che sono in possesso dei seguenti requisiti.	
	Possono essere soci le persone fisiche che per competenze pro-	
	fessionali comunque acquisite sono in grado di partecipare	
	all'oggetto sociale attraverso la prestazione di attività la-	
	vorativa nella forma alternativa del lavoro subordinato o del-	
	la collaborazione coordinata e continuativa o del lavoro auto-	
	no, secondo le disposizioni della legge e dei vigenti rego-	
	lamenti interni.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati ed i	
	soci cooperatori che esercitino in proprio attività analoghe o	
	affini ed in contrasto o concorrenza con quella della società.	
	Possono inoltre essere soci i minori autorizzati e tutelati	
	secondo quanto dispone la norma in merito.	
	Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che se-	
	condo le disposizioni di legge potranno finanziare la coopera-	
	tiva e sottoscrivere gli strumenti finanziari dalla legge con-	
	sentiti.	
	Con riferimento alle attività riconducibili all'articolo 1,	
	comma 1, lettera b) della citata legge n. 381/91, possono as-	
	sumere la qualifica di soci cooperatori, le persone svantag-	
	giate di cui all'art. 4, comma 1 di detta Legge n. 381/91	
	s.m.i., fermo restando, con riferimento ai lavoratori adibiti	

	allo svolgimento delle predette attività, il disposto del com-	
	ma 2 di detto articolo 4, i soggetti svantaggiati e molto	
	svantaggiati:	
	1) disoccupati da almeno 24 mesi;	
	1a) disoccupati da 12 mesi se:	
	* con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;	
	* non sono diplomati o hanno completato la formazione da	
	due anni senza avere trovato lavoro;	
	* con età superiore ai 50 anni;	
	* soli con figlio a carico;	
	* lavora in contesti ove il suo genere (uomo o donna) è	
	fortemente sotto rappresentato;	
	* appartiene ad una minoranza etnica e necessità di raf	
	forzare la formazione linguistica e professionale;	
	2) rifugiati o richiedenti protezione internazionale;	
	3) persone con asilo politico, protezione umanitaria e sussidi-	
	aria;	
	4) persone senza fissa dimora;	
	5) persone inserite nel collocamento mirato della legge	
	68/1999.	
	Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è altresì consentita	
	l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	

	proprio imprese identiche od affini o partecipano a società
	che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione,
	si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza
	con la Cooperativa.
	Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere soci
	persone giuridiche pubbliche o private in qualità di soci sov-
	ventori.
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di
	assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10 della legge
	n.381/91.
	Art. 7 (Soci volontari)
	Possono assumere la qualifica di soci volontari tutti coloro
	che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi
	dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 nr. 381 sue modifiche
	e integrazioni.
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-
	bro dei soci.
	Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo
	dei soci.
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di
	lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
	Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio
	decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a

	base del calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli in-	
	fortuni sul lavoro e le malattie professionali e delle presta-	
	zioni previdenziali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma primo	
	lett. A) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione	
	dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le pre-	
	stazioni dei soci volontari, possono essere utilizzate in mi-	
	sura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni	
	vigenti.	
	Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determi-	
	nazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri	
	connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 della stessa legge.	
	Art. 8 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In ragione dell'interesse o al fine di completare la formazio-	

	ne del socio, in tale categoria speciale potranno essere am-	
	messi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione, durata che, comunque, non dovrà essere supe-	
	riore ai cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno eventualmente arrecato, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13
	del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione obbligato-
	ria e non, stabilita dalla Cooperativa;
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
	compagine societaria;
	d) il mancato adeguamento agli standard lavorativi e/o profes-
	sionali.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di
	Amministrazione anche prima del termine fissato al momento
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci
	ordinari.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del
	predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministra-
	zione che deve verificare la sussistenza dei requisiti sopra
	indicati in rapporto all'interesse del suo inserimento.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione
	nel libro dei soci.
	In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministra-

	zione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclu-	
	sione.	
	Art. 9 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione dei dati anagrafici, della residenza e del	
	codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, l'eventuale regolamento interno e di atte-	
	nersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Ammini-	
	strazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di Amministrazione, il soggetto proponente può, entro il ter-	
	mine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci	
	con propria decisione.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	* del capitale sottoscritto;	
	* della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda e di tutte le pratiche correlate	
	all'ammissione;	
	* dal sovrapprezzo non restituibile, determinato dal Consiglio	
	di Amministrazione in relazione all'ultimo bilancio approvato;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	

	c) a partecipare all'attività della società per la sua intera	
	durata salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio, in	
	particolare il socio dovrà partecipare alla elaborazione dei	
	programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche e dare il proprio contributo anche per la realiz-	
	zazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	

	d) oltre i casi previsti dalla legge, a norma del presente	
	statuto, quando egli considera la prosecuzione del rapporto	
	sociale non più compatibile o coerente con i propri interessi.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento alla Società. Gli Ammini-	
	stratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiu-	
	sura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e,	
	in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
	compromettano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministra-	
	zione di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Ammini-	
	strazione con termine di almeno quindici giorni, non adempia	
	al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei paga-	
	menti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o con-	
	correnza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	del Consiglio di Amministrazione;	
	f) in qualche modo danneggia, moralmente o materialmente, la	
	Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;	
	g) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli ob-	
	blighi assunti verso la società e/o nei confronti dei commit-	
	tenti della società;	
	h) il cui comportamento, indipendentemente da una specifica	

	colpa o inadempimento, non è considerato compatibile o coerente con gli interessi della cooperativa.	
	L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	La cessazione del rapporto di lavoro determina seduta stante la cessazione o esclusione del rapporto associativo e viceversa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	

	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, in quanto la quota di sovrapprezzo ai sensi dell'art. 10 del presente statuto non è restituibile.	
	Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	

	te art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	15.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro 6 mesi dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b),	
	c), d), e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pa-	
	gamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamen-	
	to, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calco-	

	lata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante	
	da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammesse alla Cooperativa persone	
	fisiche soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-
	te trasferibili del valore di Euro 25,00 (Euro venticinque)
	ciascuna.
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a
	uno.
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Am-
	ministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Am-
	ministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-
	mento della comunicazione.
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-
	peratori sulle quote emesse;

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, presenti o rappresentati, in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	

questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

	25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci e non restituite ai sensi del precedente	
	art. 10;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione	
	con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	

	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoot-	
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	

	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	

	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice	
	Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o	
	del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci.	

	Art. 28 (Assemblee)	
	Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	
	so comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o in altro luogo purchè nel territorio italiano),	
	la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in giorno diverso dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli Amministratori e Sindaci, se nominati.	
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	

	gli oggetti posti all'ordine del giorno.
	Art. 30 (Votazioni)
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
	Art. 31 (Voto)
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione.
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secon-
	do comma.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-
	re o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civi-
	le.
	Ciascun socio può rappresentare fino a n. 8 (otto) soci.
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano

	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, sarà composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà deter-	
	minato di volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-	
	te dai soci cooperatori persone fisiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un	
	periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella	
	quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo	

	all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 34 (Poteri degli Amministratori)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	

	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammini-	
	stratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministra-	
	zione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane	
	in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	

Spetta ai soci determinare i compensi dovuti agli Amministra-	
tori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
Art. 38 (Rappresentanza)	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è auto-	
rizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da priva-	
ti, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilascian-	
done liberatorie quietanze.	
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
que grado di giurisdizione.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposi-	
ta delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire	
speciali procure, per singoli atti o determinate categorie di	
atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
Art. 39 (Collegio sindacale)	
Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543	
Codice Civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sin-	
dacale che ha anche funzioni di revisione legale dei conti.	
Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	

	due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione dei Sindaci è determinata per l'intero trien-	
	nio dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, e comunque	
	in misura non inferiore alle tariffe professionali definite	
	per tale incarico, per l'intera durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei	
	conti ed è quindi integralmente composto da soggetti incarica-	
	ti di effettuare la revisione legale dei conti iscritti	
	nell'apposito Registro.	
	Art. 40 Organo di controllo e revisione legale dei conti	
	Le funzioni di controllo e di revisione sono esercitate da un	
	Organo Monocratico, che può essere un Revisore legale ovvero	
	una Società di Revisione Legale, funzionante ai sensi di leg-	
	ge, nominato dai soci volontariamente ovvero in presenza degli	
	obblighi di legge.	
	I Soci possono prevedere, con deliberazione dell'Assemblea e	
	senza alcuna modifica statutaria:	
	- che le funzioni di controllo e di revisione siano affidate	
	ad un Collegio Sindacale, di tre membri effettivi, per la cui	
	composizione e funzionamento si applicano le norme dettate in	
	materia di società per azioni;	

- che la funzione di controllo sia esercitata da un organo di controllo, che potrà essere monocratico o collegiale (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) e la funzione di revisione sia esercitata da un Revisore Legale (persona fisica o società di revisione).

Le riunioni dell'Organo di Controllo, quando sia collegiale, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di Assemblea dei soci.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata ac-	
cettazione della domanda di adesione. L'accettazione della no-	
mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
comma precedente.	
Art. 42 (Arbitri e procedimento)	
Gli Arbitri sono in numero di:	
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
6.000,00 (seimila virgola zero zero). Ai fini della determina-	
zione del valore della controversia si tiene conto della do-	
manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli	
10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;	
b) tre, per le altre controversie.	
Gli Arbitri sono scelti tra associazioni di professionisti e	
sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio compe-	
tente.	
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
dall'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo numero 5/03.	
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	

	disposto dall'articolo 36 Decreto Legislativo numero 5/03 i	
	soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, Decreto Legislativo numero 5/03, nel caso in cui	
	sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	

	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	Art. 44 (Clausola di Mediazione)	
	In alternativa all'arbitrato tutte le controversie aventi ad	
	oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla vali-	
	dità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i	
	soci, da o contro la cooperativa, da o contro il Consiglio di	
	Amministrazione, da o contro il Collegio Sindacale o il Revi-	
	sore Legale (se nominato), da o contro i Liquidatori, sono ri-	
	solte mediante tentativo di mediazione da esperire tramite un	
	Ente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	24, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	La Cooperativa dovrà osservare i seguenti requisiti:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dai dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	

	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 49 (Disposizioni finali)	
	Le clausole mutualistiche previste dall' art. 2514 Codice Ci-	
	vile per la qualificazione di cooperativa a mutualità preva-	
	lente e previste nel presente statuto:	
	- (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci)	
	- (approvazione bilancio e destinazione dell'utile)	
	- (devoluzione del patrimonio residuo)	
	sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Art. 50 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile conte-	
	nente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'	
	articolo 2519 II comma e 2522 II comma Codice Civile si appli-	
	cano, in quanto compatibili, le norme delle società a respon-	
	sabilità limitata.	
	Tortona, 7 maggio 2020	
	F.TO	
	LANZA Gabriele	

Esente da imposta di bollo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, del D.Lgs. 7/3/2005 N.82. ad uso Registro Imprese